
COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA INTEGRATA
AMBIENTALE

(ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale

SOMMARIO

Art. 1	4
Istituzione della tariffa integrata ambientale	4
Art. 2	4
Ambito di applicazione e scopo del regolamento	4
Art. 3	4
Determinazione della tariffa	4
Art. 4	5
Articolazione della tariffa	5
Art. 5	5
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	5
Art. 6	6
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	6
Art. 7	6
Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche	6
Art. 8	7
Agevolazioni e coefficienti di riduzione	7
Art. 9	7
Piano finanziario	7
Art. 10	8
Adempimenti del soggetto gestore del servizio	8
Art. 11	8
Attivazione del servizio	8
Art. 12	9
Presupposto della tariffa ed esclusioni	9
Art. 13	11
Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa	11
Art. 14	12
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	12
Art. 15	12
Tariffe per particolari condizioni di uso	12
Art. 16	13
Criteria per la determinazione delle tariffe per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio	13
Art. 17	14
Agevolazioni	14
Art. 18	14

Istituzioni scolastiche statali	14
<i>Art. 19</i>	14
Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la stazione ecologica	14
<i>Art. 20</i>	14
Deliberazione di tariffa	14
<i>Art. 21</i>	14
Denunce	14
<i>Art. 22</i>	16
Accertamenti e recupero della tariffa.....	16
<i>Art. 23</i>	16
Applicazione e riscossione della tariffa.....	16
<i>Art. 24</i>	17
Poteri del soggetto gestore del servizio	17
<i>Art. 25</i>	17
Rimborsi.....	17
<i>Art. 26</i>	17
Abbandono rifiuti – Sanzioni	17
<i>Art. 27</i>	18
Tariffa giornaliera di smaltimento	18
<i>Art. 28</i>	18
Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani.....	18
<i>Art. 29</i>	19
Esclusione	19
<i>Art. 30</i>	19
Tasse, imposte e addizionali	19
<i>Art. 31</i>	19
Contenzioso.....	19
<i>Art. 32</i>	20
Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune	20
<i>Art. 33</i>	20
Disposizioni transitorie e finali.....	20
ALLEGATO A: COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE.....	21
ALLEGATO B: COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE.....	22

Art. 1
Istituzione della tariffa integrata ambientale

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimenti, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Nembro, la tariffa integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. La tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto Ronchi) e del DPR 27 aprile 1999, n. 158, nonché al regolamento comunale.
3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento Comunale di servizio.

Art. 2
Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

Art. 3
Determinazione della tariffa.

1. In attesa della completa attuazione della tariffa integrata di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la tariffa sarà applicata tenendo conto della disciplina regolamentare vigente oggi sancita dal DPR 158/1999.
 2. La tariffa é determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.
1. La tariffa é composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
 2. La tariffa, su proposta motivata del soggetto gestore, è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. La tariffa viene applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilita da apposita norma di legge.

Art. 4 **Articolazione della tariffa.**

1. La tariffa é articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.
A tal fine i **costi fissi** del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente.
Qualora non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la **parte variabile** é suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e alla qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento rifiuti urbani.

Art. 5 **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento (*Allegato A*) relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare é quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa.
Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.
Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti il numero é determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:
n. 1 componenti sino a 50,00 mq.;
n. 2 componenti da 50,01 a 70,00 mq.;
n. 3 componenti da 70,01 a 90,00 mq.;
n. 4 componenti da 90,01 a 120,00 mq.;
n. 5 componenti oltre 120 mq.;
2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, é rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando l'ufficio comunale competente in materia di raccolta e smaltimento rifiuti non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno

predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento (*Allegato A*) secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Art. 6

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere la **parte fissa** della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Allegato B*).
2. Per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa il soggetto gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Allegato B*).

Art. 7

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 2. Cinematografi e teatri
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
 5. Stabilimenti balneari
 6. Esposizioni, autosaloni
 7. Alberghi con ristorante
 8. Alberghi senza ristorante
 9. Case di cura e riposo
 10. Ospedali
 11. Uffici, agenzie, studi professionali
 12. Banche e istituti di credito
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 15. Negozi particolari, quali filatelia,, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23. Mense, birrerie, hamburgerie
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club
2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia. Inoltre, in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categorie, sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

Art. 8

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dal Decreto Ronchi a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo articolo 15.

Art. 9

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D. Lgs. n. 22/1997 e del DPR 158/1997 il soggetto gestore predispose il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune di riferimento, per l'approvazione, almeno 30 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.

Art. 10

Adempimenti del soggetto gestore del servizio

1. A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della tariffa, il soggetto gestore provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al comma 3 del precedente art. 9.

Art. 11

Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene svolto, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, adottato dal Comune con delibera n. 20 del 09/05/2008, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella misura del 40 per cento. La percentuale riferita alla parte variabile si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 14.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente od è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa agevolmente usufruire del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 40%.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio od al rimborso, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4 del presente articolo.

Art. 12

Presupposto della tariffa ed esclusioni

1. La tariffa é dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli art. 1 , fermo restando quanto disposto dall'art. 11, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristori, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati all'attività di culto vera e propria ed alle aree scoperte di relativa pertinenza.

3. Sono altresì esclusi dalla tariffa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, prive di utenze (gas , acqua, energia elettrica), nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
- d) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti, e chiusi.

4. Le circostanze di cui ai precedenti commi 2 e 3 debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
6. I contribuenti, per essere ammessi al beneficio dell'esclusione della tariffa nei casi di cui al comma 5, lettera b), devono presentare all'ufficio comunale preposto la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere completata allegando:
- copia n. 4 del formulario rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998, n. 145;
 - fotocopia registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
 - fotocopia fatture di smaltimento dei rifiuti emesse da ditte regolarmente autorizzate;

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale sono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata su richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'

DETAZZAZIONE

Falegnamerie
Autocarrozzerie
Autofficine per riparazione veicoli
Gommisti

Autofficine di elettrauto
Distributori di carburante
Rosticcerie
Pasticcerie
Lavanderie
Verniciatura
Galvano tecnici
Fonderie

20%

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, ove sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
9. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al gestore per consentire l'eventuale controllo.
10. La tariffa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Nembro che insistono sul suo territorio.

Art. 13

Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 12 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario dell'immobile.
3. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 12. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 14
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tariffa é commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 13, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non é dovuta per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 12 – non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 15 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile – ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 12 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti:
 - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
 - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.
6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale preposto entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15
Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.
2. La parte variabile della tariffa é ridotta del 30 per cento nel caso di:

1. abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
2. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.

La parte variabile della tariffa é ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 2, risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 2.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma 2 e, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

L'utente é obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2 ; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art. 16

Criteria per la determinazione delle tariffe per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è stato istituito l'utilizzo del sacco "a pagamento" per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio. Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando appositi sacchi da ritirare con modalità che l'ente gestore riterrà più idonee.
2. Il prezzo di vendita dei sacchi è determinato dalla Giunta Comunale in relazione alle spese che l'ente gestore sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.

Art. 17
Agevolazioni

1. I servizi sociali del Comune valuteranno di volta in volta l'assegnazione di sacchi a soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita di "pannoloni".

Art. 18
Istituzioni scolastiche statali

1. A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare la tariffa al gestore del servizio. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a determinare il tributo dovuto al gestore del servizio con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica.

Art. 19
Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la stazione ecologica

1. Le utenze non domestiche, che portano i rifiuti ingombranti indifferenziati presso l'area comunale attrezzata, devono corrispondere una tariffa in base alla tipologia ed al peso del rifiuto conferito.

Art. 20
Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo eventuale proroga dei termini di approvazione delle tariffe, stabilita da apposita norma di legge, l'organo comunale competente delibera le tariffe da applicare nell'anno successivo
 - per ogni tipologia di utenza;
 - per i rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la stazione ecologica.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 21
Denunce

1. I soggetti obbligati e i soggetti responsabili del pagamento della tariffa (art. 13) devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali. Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare,

nelle medesime forme di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior o minor ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

a) Per le utenze domestiche:

- L'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- Il codice fiscale;
- Il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- I dati identificativi del precedente occupante, del proprietario ed i dati catastali dell'immobile

Per le utenze non domestiche:

- L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita I.V.A. e codice Istat dell'attività, sede principale);
- L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati, delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- I dati identificativi del precedente occupante, del proprietario ed i dati catastali dell'immobile

4. Le denunce presentate dalle utenze non domestiche verranno preventivamente vagliate dall'ufficio competente per le seguenti indicazioni:

- a) Categoria di appartenenza;
- b) Suddivisione e dettaglio della parte tassabile, esclusa, assimilata o soggetta a riduzione;

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, i moduli per la presentazione della denuncia potranno essere ritirati anche presso il servizio anagrafe in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 dovrà comunque essere presentata al gestore del servizio. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto e conservare i moduli per la denuncia, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

8. Il soggetto gestore del servizio non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

9. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al gestore, mensilmente, copia o elenchi:
 - Delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
 - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - Dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.
10. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo, appena intervenuta e, comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Art. 22

Accertamenti e recupero della tariffa

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge e, per i periodi cui la violazione si riferisce, si applica una penale del 25%, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
3. Nel caso di denuncia tardiva presentata fuori dai termini previsti dal presente regolamento, il soggetto gestore applicherà sulla tariffa dovuta una penale del 25% calcolata sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data di scadenza dei termini utili per la presentazione della suddetta dichiarazione, sino alla data di presentazione della dichiarazione stessa, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.
4. In caso di tardivo, omesso parziale pagamento, in presenza di regolare denuncia, il soggetto gestore applica una penale pari al 30% dell'importo non versato alla prescritta scadenza, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge.

Art. 23

Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa é applicata e riscossa a titolo proprio dal soggetto gestore del servizio, se diverso dal Comune, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il Comune.
2. La riscossione volontaria può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.n.446/97.
3. La riscossione volontaria effettuata mediante ruolo, sarà suddivisa in più rate, in ogni caso non inferiori a due.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato rispettando le rate nello stesso indicate presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati. L'importo totale dell'avviso di pagamento dovrà essere assolto entro la scadenza stabilita per la seconda rata.
5. Non si procede all'iscrizione a ruolo quando l'importo della tariffa è inferiore a € 11,00.

6. Il soggetto gestore provvede alla immediata riscossione dei proventi derivanti dalla vendita dei sacchetti.

Art. 24

Poteri del soggetto gestore del servizio

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. La mancata risposta, nei termini indicati dal gestore del servizio, alle precedenti richieste e a quelle di cui all'art. 14 comma 5, comporta l'applicazione di una penale pari a € 50,00. (Euro cinquanta/00).
2. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, l'aggiornamento delle banche dati per il calcolo della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici previste dall'art. 2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il gestore del servizio, qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della tariffa e relative ad un nucleo familiare con numero di componenti identico a quello in esame.
3. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso e non attivata dal soggetto gestore la procedura di cui al comma 2, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 25

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, il rimborso della tariffa, riconosciuta non dovuta ai sensi del presente regolamento è disposto dal gestore del servizio entro 90 giorni dalla richiesta da presentare, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di pagamento.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.
3. Non si procede a rimborso quando l'importo a credito del contribuente (compresi gli interessi) risulta inferiore a € 11,00.

Art. 26

Abbandono rifiuti – Sanzioni

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2; 226, comma 2; e 231, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di

rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

2. Per le sanzioni relative alla mancata differenziazione dei rifiuti o all'utilizzo improprio dei sacchi e dei contenitori per la raccolta domiciliare, si rimanda al Regolamento Comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 9/05/2008.

Art. 27

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, é istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio.
3. In mancanza di corrispondente voce specifica nella classificazione contenuta nel presente regolamento é applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo é assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le penali si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 28

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani

1. Fino alla determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dai rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevista dall'art. 18, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni, si considerano assimilati agli urbani le seguenti tipologie di rifiuto:
 1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs n. 22/1997;
 2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
 3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristalli;
 4. Imballaggi primari;
 5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

7. Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
10. Paglia e prodotti di paglia;
11. Scarti di legno proveniente da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
12. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. Feltri e tessuti non tessuti;
14. Pelli e simil-pelle;
15. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16. Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. Nastri abrasivi;
23. Cavi e materiale elettrico in genere;
24. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
25. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
26. Accessori per l'informatica

Art. 29 Esclusione

1. Il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani disciplina l'esclusione di taluni rifiuti da qualsiasi tipo di assimilazione.

Art. 30 Tasse, imposte e addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione e dagli enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico dei soggetti passivi dei servizi.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la natura della tariffa prevista nel presente regolamento non è tributaria e, pertanto, è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 31 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 32

Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/1999, nonché alle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della Tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.

Art. 33

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2011.
2. E' abrogata qualsiasi altra norma in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato.

ALLEGATO A: COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	
	Nord	Ka adottato
1	0,80	0,80
2	0,94	0,94
3	1,05	1,05
4	1,14	1,14
5	1,23	1,23
6 o più	1,30	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Kb adottato
1	0,6	1	0,6
2	1,4	1,8	1,4
3	1,8	2,3	1,8
4	2,2	3	2,2
5	2,9	3,6	2,9
6 o più	3,4	4,1	3,4

ALLEGATO B: COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficients per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

ATTIVITA' PER COMUNI > 5000 ABITANTI		Kc Coefficiente potenziale produzione		
		Nord		Kc adottato
		min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,51
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,76	0,88	0,76
5	Stabilimenti Balneari	0,38	0,64	0,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,34
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,20
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,95
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,00
10	Ospedali	1,07	1,29	1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,99	1,41	0,99
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,11
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,60
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,09
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,82
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	5,57
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	7,63	4,85
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	7,17
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,74
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	5,57
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,04

**Coefficienti per
l'attribuzione della parte
variabile della tariffa alle
utenze non domestiche**

		min	max	KD adottato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,20
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	6,25	7,21	6,25
5	Stabilimenti Balneari	3,10	5,22	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	2,82
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,85
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,76
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,20
10	Ospedali	8,81	10,55	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,78
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	8,15	11,55	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	9,08
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	39,78	62,55	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	58,76
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	12,82
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	8,56